

## CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DI VEICOLI COMMERCIALI E/O CONTAINER

### 1 - DEFINIZIONI

Per "Compagnia" si intende la T.T.T LINES. Per "Caricatore" si intende colui che richiede l'imbarco/ l'autista e colui che presenta il veicolo all'imbarco, colui che spedisce il container, caricato o meno su mezzo gommato, da considerarsi anche quale delegato del ricevitore al porto di destinazione. Per "Veicolo" si intende qualsiasi mezzo **adibito ad uso commerciale o di trasporto merce**, gommato o cingolato, semovente o meno quale, ad esempio, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi, autovetture, roulotte, pullman, ecc. Per "Container" si intende qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, pallet o piattaforma, in legno, e qualsiasi altro mezzo utilizzato per consolidare e trasportare merce. Per "Nolo" si intende il corrispettivo dovuto alla Compagnia per il trasporto in base alla tariffa applicabile e alle condizioni qui di seguito specificate.

La Compagnia si impegna a trasportare i veicoli e i container alle condizioni che seguono, il cui contenuto il Caricatore per il solo fatto di aver aderito al trasporto previsto nel presente documento dichiara di ben conoscere e di accettare, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge per quanto non derogate dalle seguenti condizioni.

### 2 - VALIDITÀ

Il contratto di trasporto non è cedibile né trasferibile ed è valido esclusivamente per i veicoli e/o container e per la nave e la partenza (ovvero le partenze) in esso indicati. Il contratto deve essere diligentemente custodito dal Caricatore e deve essere esibito su richiesta ufficiale della nave o funzionario della Compagnia.

### 3 - NOLO

Il nolo indicato nel presente contratto è quello stabilito dalla tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione. Nel nolo indicato nel presente contratto non è compresa la somministrazione di vitto a bordo che rimane a carico degli eventuali autisti/accompagnatori dei veicoli imbarcati. Restano inoltre a carico del Caricatore tutte le spese, tasse e diritti di imbarco e sbarco, bollo, ecc.

### 4 - MANCATO IMBARCO

Il Caricatore che non presenti i veicoli e/o container in tempo utile per la partenza o al cui fatto sia imputabile il mancato imbarco degli stessi, non ha diritto al rimborso, neppure parziale, del nolo pagato e sarà tenuto al pagamento dell'eventuale saldo del nolo.

### 5 - PRESENTAZIONE ALL'IMBARCO, SISTEMAZIONE A BORDO E SBARCO

a) La conferma della prenotazione e l'assunzione del trasporto da parte della Compagnia, che abbia ricevuto o meno il nolo o parte del nolo, non costituiscono impegno che la nave indicata sia pronta a ricevere i veicoli e/o i container né che gli stessi saranno effettivamente imbarcati. L'effettivo imbarco è subordinato alle esigenze della Compagnia, alla possibilità di sistemazione a bordo, ecc. e da qualsiasi altro eventuale impedimento al viaggio e/o all'imbarco. Nel caso di mancato imbarco per fatto della Compagnia, questa sarà tenuta esclusivamente a rimborsare quanto incassato e non risponderà per spese, oneri di giacenza, danni (sia diretti sia indiretti) né per qualsiasi altro titolo, ragione e/o causa.

La Compagnia ha la facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere o omettere scali, di far iniziare il viaggio da un porto diverso da quello stabilito, di cambiare itinerario, di destinare la nave ad altra linea, di anticipare o ritardare la data o l'orario di partenza. Nel caso in cui la partenza sia anticipata o ritardata per più di 24 ore, ovvero nel caso di cancellazione della partenza o di mancato imbarco per fatto della Compagnia, il Caricatore avrà diritto soltanto al rimborso del nolo pagato restando escluso il risarcimento di qualsiasi danno e/o il rimborso di qualsiasi spesa.

b) Il Caricatore è tenuto a compilare, per la parte di sua competenza, ai fini della "dichiarazione d'imbarco", il contratto di trasporto, indicando negli appositi spazi i dati ivi richiesti; c) Il Caricatore deve presentare il veicolo e il container al posto di imbarco entro 2 ore prima dell'orario di partenza indicato, in difetto, qualunque sia il motivo che ha determinato il ritardo, non sarà garantito l'imbarco dell'autoveicolo. Deve altresì esibire all'atto della presentazione all'imbarco degli autoveicoli, il documento di trasporto rilasciato dagli Uffici e Agenzie della Società completo in ogni sua parte e tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto stesso, ivi compresi quelli doganali. Ad utilizzare per il trasporto marittimo, in considerazione della peculiarità di tale trasporto, veicoli efficienti in ogni parte, in particolare relativamente agli organi di frenatura, sospensione e rotolamento. L'accettazione dell'imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Compagnia, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori ed alla sistemazione del carico. Il Caricatore è tenuto a consegnare il veicolo e il container a bordo all'imbarco e a ritirare il veicolo e il container a bordo allo sbarco. Pertanto, la Compagnia non si assume alcuna responsabilità prima della consegna dei veicoli a bordo e dopo il ritiro degli stessi da bordo.

d) L'imbarco, la sistemazione a bordo e lo sbarco dei veicoli e/o dei container, compreso il trasferimento degli stessi dall'area di parcheggio alla nave al porto di imbarco e dalla nave all'area di parcheggio al porto di sbarco sono interamente a cura, rischio e spese del Caricatore, anche se tali operazioni vengono eseguite dal personale della Compagnia o da imprese portuali o da imprese incaricate dalla Compagnia. Pertanto, il Caricatore sarà responsabile in via esclusiva per qualsiasi danno causato ai veicoli e/o container, alle merci caricate sugli stessi, alla nave e a terzi durante tali operazioni.

e) In caso di mancato tempestivo ritiro di veicoli e/o container allo sbarco, la Compagnia provvederà, a spese e rischio del Caricatore/Ricevitore, o sbarcare i veicoli e/o i container, che saranno riconsegnati soltanto previo pagamento di tutte le spese e gli oneri dovuti per il trasporto e per le prestazioni accessorie. In ogni caso, la Compagnia non

risponderà di eventuali danni e/o mancanze ai veicoli e/o container dopo lo sbarco dalla nave in attesa del ritiro da parte del Ricevitore.

#### **6 - STIVAGGIO E RIZZAGGIO**

Prima dell'imbarco il Caricatore deve provvedere, a sua cura, rischio e spesa, alla sistemazione e rizzaggio della merce sul veicolo ed all'interno dello stesso o nel container nonché alla chiusura del veicolo e alla copertura e piombatura del container. La Compagnia non risponderà di perdite e/o danni alla merce e/o al veicolo e/o al container derivanti da mancata o inadeguata o insufficiente rizzaggio, chiusura o copertura, così come sovraccarico del veicolo e/o container, restando comunque inteso che i veicoli e/o container sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del Caricatore.

In caso di abbattimento del carico per fatto o colpa del caricatore, le spese di ripristino e le altre spese resesi necessarie saranno a carico del Ricevitore anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza..

#### **7 - MERCI PERICOLOSE**

Prima dell'imbarco il Caricatore deve dichiarare alla Compagnia o al suo agente l'esistenza di merci pericolose a bordo del veicolo e/o container. L'imbarco e il trasporto di veicoli e container contenenti merci pericolose sarà consentito secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dovrà essere di volta in volta accettato per iscritto dalla Compagnia.

Il Caricatore sarà integralmente responsabile nei confronti della Compagnia e di terzi per ogni e qualsiasi conseguenza derivante dalla omissione o falsa o inesatta dichiarazione.

#### **8 - CLAUSOLA FRIGO**

Il trasporto di veicoli e container frigoriferi è soggetto alle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti e dal RINA, norme che vietano l'uso a bordo dell'apparato refrigerante dei veicoli/container. A richiesta del Caricatore al momento della prenotazione e salva la disponibilità, la Compagnia consentirà l'allacciamento di veicoli/container alle prese di corrente della nave (che forniscono corrente a 220 V), a condizione che veicoli e container siano dotati di idoneo sistema antideflagrante. L'allacciamento alle prese di corrente della nave sarà a rischio e responsabilità del Caricatore anche nei confronti di terzi e la Compagnia non sarà responsabile di eventuale mancanza o interruzione della corrente, sbalzi di tensione, qualsiasi difetto o guasto dell'impianto di produzione e erogazione della corrente anche se imputabili a dipendenti o preposti della Compagnia.

La Compagnia può sospendere l'erogazione della corrente ai veicoli e container se, a parere della Compagnia, essi non funzionano regolarmente o sono pericolosi per la sicurezza della nave o del carico.

#### **9 - CARICAZIONE SOPRA E SOTTO COPERTA**

La compagnia ha facoltà di caricare i veicoli e container sia sopra sia sotto coperta, senza avviso al Caricatore. La consegna dei veicoli e container per il trasporto costituirà accettazione espressa da parte del Caricatore della possibile caricazione sopra coperta, a rischio del Caricatore. La Compagnia non sarà responsabile di danni o perdite ai veicoli, container e merci negli stessi sistemate che siano caricati sopra coperta.

#### **10 - OBBLIGHI DEL CARICATORE**

a) I veicoli devono essere lasciati a bordo con le serrature delle portiere aperte e con la chiave di contatto appesa al volante. Durante il viaggio è fatto divieto agli autisti ed eventuali accompagnatori di accedere ai veicoli e ai locali destinati al carico e agli altri locali di servizio. b) Il Caricatore, gli autisti ed eventuali accompagnatori devono osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari delle Autorità Marittime, Portuali, Sanitarie, Doganali, di Polizia, ecc., sia Italiane che straniere. Essi saranno quindi responsabili nei confronti delle Autorità e della Compagnia della violazione di tali disposizioni e manleveranno e terranno indenne la Compagnia da qualsiasi danno, perdita e pregiudizio causato da detta violazione.

e) Il Caricatore manleverà e terrà indenne la Compagnia da qualsiasi danno, perdita e pregiudizio derivante dalla presenza di clandestini nei veicoli e container.

d) In caso di emergenza gli autisti e accompagnatori dovranno mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e dovranno eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.

#### **11 • AVARIA GENERALE**

L'avaria generale sarà regolata a Napoli o a Genova a scelta del "Vettore" secondo le Regole di York ed Anversa del 1994, ed eventuali successive modifiche, nel modo usuale.

#### **12 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà soggetta, in via esclusiva, alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana ed alla competenza territoriale del Foro di Napoli.